

Comune di Pogliano Milanese

Servizio SUE-SUAP, Attuazione Urbanistica e Tutela Ambientale

Roberto Scaglione

mail: robertoscaglione@poglianomilanese.org

ALLEGATO 1

Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie che possono essere cedute in proprietà o diritto di superficie per l'anno 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premesso:

- che con l'art. 16 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge n. 51 del 26 febbraio 1982, venne

stabilito che i Comuni sono tenuti ad evidenziare, con particolari annotazioni, gli stanziamenti di bilancio

relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati

da destinare alla residenza ed alle attività produttive. Il piano di alienazione o di concessione deve essere

determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di

urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle

Amministrazioni Comunali;

che l'art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge n. 131 del 26 aprile 1983, stabilisce che i

Comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la

quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi

delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che potranno essere cedute

in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione

per ciascun tipo di area o di fabbricato;

- che l'art. 172 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prescrive l'obbligo di allegare al bilancio di

previsione "la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i

comuni verificano la quantità e qualità di aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive

e terziarie – ai sensi della legge 18/04/1962 n. 167 e s.m.i. , 22/02/1971 n. 865 e s.m.i. e 05/08/1978 n. 457 e

s.m.i. – che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i Comuni

stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato";

il sottoscritto Responsabile del Servizio Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive, Attuazione Urbanistica e

Tutela Ambientale, attesta che per l'anno 2024 il Comune di Pogliano Milanese non dispone di aree o fabbricati

da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle predette normative in quanto il vigente strumento

urbanistico non prevede Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) e Piani per gli Insediamenti Produttivi

e Terziari (P.I.P.).

Pogliano Milanese, lì 12/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
ATTUAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE
Roberto Scaglione (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.